

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1529

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BELLONI, BECCELLI, BRIGANDI, BRUTTI, BUCCIERO, CONTESTABILE, DIANA, FABRIS, GARATTI, GUARRA, IMPOSIMATO, LAFORGIA, LISI, LUBRANO DI RICCO, MARINI, PREIONI, RIZ, ROSSO, RUSSO, SCOPELLITI, SENESE, SILIQUINI, TRIPODI, ELLERO, PERLINGIERI, FRONZUTI, ALBERTI, CASELLATI, NATALI, PALOMBI, PALUMBO, STAGLIENO, ZACCAGNA e LA LOGGIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 1995

Modifica del comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, concernente elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio

ONOREVOLI SENATORI. - Iniziano a farsi sentire le conseguenze della impossibilità di ricorrere ai praticanti procuratori per ricoprire l'incarico di difensore d'ufficio.

A gettare il sasso nello stagno è stata la quarta sezione penale della Cassazione, che con la sentenza n. 7909 del 12 luglio 1994 ha escluso i praticanti procuratori dalla nomina a difensori d'ufficio in quanto non provvisti della necessaria qualifica professionale. Questi possono bensì «assumere dinanzi al pretore - ha affermato la Corte - il patrocinio per designazione fiduciaria dell'imputato; ma non è per loro previsto l'inserimento nell'elenco dei difensori di ufficio». È l'articolo 97 del codice di procedura penale ad assicurare l'assistenza di un avvocato all'imputato che sia rimasto privo di quello di fiducia o non lo abbia proprio nominato. A prevedere poi quali requisiti debba avere il patrocinante è l'articolo 29 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, che assegna ai consigli degli ordini forensi il compito di predisporre e aggiornare «almeno ogni tre mesi l'elenco alfabetico degli iscritti negli albi idonei e disponibili ad assumere le difese di ufficio».

Secondo i giudici, la preclusione dell'incarico ai praticanti sta tutta lì, ovvero nel fatto che l'articolo 29 parla testualmente di «iscritti negli albi». E «per albi - ha sottolineato la Corte - s'intendono quelli degli avvocati e dei procuratori. Diversa cosa è invece il registro dei praticanti procuratori». Il tutto, proseguono i giudici, ha una sua logica. L'idoneità richiesta dall'articolo 29 non può infatti essere dichiarata dall'ordine se non quando sia stata accertata mediante il superamento dell'esame di abilitazione professionale, e non prima. Il requisito dell'idoneità non è invece previsto per

la nomina fiduciaria, dove dunque è lo stesso interessato a valutare l'opportunità e la convenienza di affidare la sua difesa a un praticante procuratore.

La conclusione è, pertanto, che il procedimento patrocinato da un praticante in qualità di difensore d'ufficio deve essere dichiarato nullo.

Nella fattispecie, poichè era stato il pretore a nominare il difensore non qualificato, la nullità coinvolge anche il giudizio d'appello. Insomma, si deve ricominciare dal punto di partenza.

L'obbligata retrocessione può costituire un serio problema, perchè in questo modo si riaprono un numero consistente di procedimenti. Problema che si aggiunge a quello di non poter più contare sui praticanti nelle difese d'ufficio. È quanto fanno notare al Consiglio nazionale forense, dove si dimostrano poco convinti della ricostruzione normativa operata dalla Cassazione. Esiste infatti una norma (l'articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 406), la quale dispone che i praticanti procuratori «sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti alle preture (...). Davanti alle medesime preture, in sede penale, essi possono essere nominati difensori d'ufficio (...)».

Di fronte a siffatta situazione, caratterizzata da incertezze e comunque gravissimi inconvenienti, è d'uopo porvi rimedio e sollecitamente.

A questo fine soccorre l'urgente modificazione del comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, nel senso di inserire tra gli iscritti, idonei e disponibili ad assumere le difese d'ufficio, anche quelli che lo siano al registro speciale dei praticanti procuratori e siano stati ammessi al patrocinio dinanzi alle preture e

sezioni distaccate della corte di appello di competenza.

È noto, infatti, come per effetto della legge n. 406 del 1985, il praticante procuratore possa, dopo il primo anno di praticantato e ove lo abbia svolto nel rispetto delle normative vigenti e delle disposizioni dell'ordine di appartenenza, essere ammesso al patrocinio dinanzi alle preture e sezioni distaccate della corte di appello in cui si trovi l'ordine di appartenenza.

Orbene, se il consiglio dell'ordine, a seguito dell'esame del libretto della pratica, degli atti redatti dal praticante, della frequentazione assidua alle udienze quale risultante dal libretto e da ogni altro elemento a propria conoscenza, ritenga di ammettere l'interessato al patrocinio dinanzi alle preture, ditalchè il giovane praticante può assumere il patrocinio e in sede civile e in sede penale, non si vede per qual motivo il medesimo non possa assumere anche quella d'ufficio.

Di conseguenza, non appare contro il sistema modificare il comma 1 del citato arti-

colo 29 e aggiungere, agli iscritti negli albi, anche gli iscritti nei registri che abbiano conseguito il patrocinio. Del resto, la normativa sopra richiamata e cioè la legge n. 406 del 1985, consente di poter apportare tale modificazione senza strappi al tessuto logico della disciplina. Il beneficio che se ne trarrà sarà notevole, in quanto i giovani potranno riprendere quell'attività che, oltre a costituire un valido ausilio alla claudicante giustizia italiana, è altresì alta e nobile palestra per la formazione di buoni professionisti.

Del resto, non si comprende come e perchè un giovane praticante, ancorchè non ammesso al patrocinio, possa esercitare le funzioni di vice pretore onorario e di vice procuratore onorario, ed invece, per una lettura restrittiva della norma, gli sia interdetto il patrocinio d'ufficio.

Queste considerazioni inducono a proporre alla vostra attenzione il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—

1. Il comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

«1. Il consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna almeno ogni tre mesi l'elenco alfabetico degli iscritti negli albi e nei registri speciali, abilitati al patrocinio dinanzi alle preture sezioni distaccate della corte di appello in cui ricade l'ordine di cui facciamo parte, idonei e disponibili ad assumere le difese d'ufficio».